



CARTA DI IDENTITÀ, LA CASSAZIONE DICE NO A PADRE E MADRE: TORNA IL TERMINE GENITORE

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9216/2025, ha respinto il ricorso del ministero dell'Interno contro la sentenza della Corte di appello che aveva disapplicato il decreto del Ministero dell'Interno che impone la dicitura madre e padre nella carta di identità del minore. Secondo la Cassazione sarebbe discriminatorio e illegittimo privare il minore di una carta elettronica che non sia esattamente rappresentativo della sua reale famiglia. Pertanto, è più appropriato il termine "genitore".

di La Redazione, Ilaria Taccola
IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Alessio Giaquinto

Publicato, Venerdì 18 Aprile 2025

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9216/2025, ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno contro una sentenza della Corte d'Appello di Roma a favore di due donne riconosciute entrambi madri di un bambino grazie all'adozione in casi particolari.

La Corte di cassazione ha disapplicato il decreto del Ministero dell'Interno che consente solamente l'indicazione dei due genitori come padre e madre, confermando l'ordine impartito dai giudici di merito affinché l'annotazione dei due genitori per il rilascio del documento del loro figlio tenesse conto della loro appartenenza allo stesso sesso.

La Corte di appello aveva posto in chiara evidenza che le diciture previste dai modelli ministeriali e imposte dal decreto in contestazione non erano rappresentative di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e pregiudicavano il diritto del minore di ottenere una carta d'identità rappresentativa della sua peculiare situazione familiare.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto, rispetto a una coppia omoaffective femminile, che l'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), I. 184/1983 "si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022".

Pertanto, il decreto ministeriale impediva di dare adeguata rappresentazione alla realtà giuridica familiare venutasi a creare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di adozione.

L'adozione del minore in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante e di conseguenza non è possibile stabilire delle regole in base alle quali sulla carta di identità possano essere indicati dati personali difformi dalle risultanze dei registri di stato civile da cui quei dati sono estratti.

In conclusione, essendo prevista l'adozione in casi particolari, da cui può determinarsi la presenza di due genitori dello stesso sesso, le sole diciture madre e padre contemplate nei modelli ministeriali non sono realmente rappresentative di tutti i legittimi nuclei familiari.

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=11098>